

Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE DEL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante “Disposizioni in materia di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti”,

VISTO l’art. 1, comma 1, D.lgs.28 giugno 2012, n. 106 “riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183,” a norma del quale il Centro Nazionale Trapianti ha specifiche linee di indirizzo e programmazione fissate dal Ministero della Salute d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano”;

VISTO l’art. 9, legge 6 marzo 2001, n. 52 "Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo" a norma del quale è istituita la commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo”;

VISTO il DPR 28 marzo 2013, n. 44 ed in particolare l’art. 14 comma 2, in base al quale la suddetta commissione è soppressa e sono attribuite le relative funzioni al Centro Nazionale Trapianti che le esercita in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue;

VISTE le funzioni della commissione nelle materie concernenti il trapianto allogenico da non consanguineo così come definite agli art. li 8 e 9, L. 6 marzo 2001, n. 52;

VISTO il D.lgs. 6 novembre 2007, n. 191 "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";

VISTO il D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16"Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";

CONSIDERATA la necessità di individuare all’interno della rete trapiantologia degli esperti che possano supportare il centro nazionale trapianti nell’assolvimento di suddette funzioni;

RITENUTO di dover tener conto delle indicazioni relative alla composizione della stessa come previsto dall’art. 9, comma 2, L. 6 marzo 2001, n. 52;

CONSIDERATO che l’istituzione e il funzionamento della commissione non determina maggiori oneri a carico dell’amministrazione del Centro Nazionale Trapianti;

DECRETA

Art.1

E' costituita la "Commissione nazionale per i trapianti di CSE". Sono membri della Commissione:

- Rappresentante IBMDR (Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo Osseo);
- Rappresentante GITMO (Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo Osseo);
- Rappresentante SIMTI (Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia);
- Rappresentante AIBT (Associazione Italiana di Immunogenetica e Biologia dei Trapianti);
- Rappresentante ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo);
- Rappresentante ADISCO (Associazione Italiana Sangue Cordone Ombelicale);
- Rappresentante ADOCES (Associazione Donatori Cellule Staminali)
- Rappresentante AIL (Associazione Italiana Leucemie)

La Commissione a seconda delle tematiche trattate ha la facoltà di convocare esperti del settore.

Art. 2

La Commissione svolge le funzioni consultive di cui all'art. 8, comma 1 e 2 del L. . 6 marzo 2001, n. 52, nonché le funzioni di cui all'art. 9 comma 3, L. . 6 marzo 2001, n. 52.

Art. 3

La Commissione al momento del suo insediamento approverà le linee di indirizzo riguardanti le attività assegnate alla stessa dal Centro Nazionale Trapianti nonché le modalità organizzative delle sedute della commissione.

Periodicamente la Commissione relazionerà sui lavori e le attività svolte alla Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti e al Centro Nazionale Trapianti.

Art. 4

I lavori della commissione saranno coordinati dal Centro nazionale Trapianti in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue per i rispettivi ambiti di competenza

Art.5

La Commissione resta in carica 2 anni a far data dalla data del presente decreto.

Roma, 15.05. 2013

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti
Alessandro Nanni Costa

